

Citta' metropolitana di Torino

A1300- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Rho, in Comune di Bardonecchia, ad uso idro potabile, richiesta dalla Società SMAT S.p.A.

Pratica N. A/1300 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 236 del 18/01/2024; Pratica n. A/1300

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Società SMAT S.p.A. con sede legale in Comune di Torino, C.so XI Febbraio n. 14 - P.IVA 07937540016 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Rho, in Comune di Bardonecchia, ad uso potabile ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua avente carattere temporaneo sarà effettuato nel periodo compreso tra il **07/01/2024** ed il **30/05/2024**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di elettropompa sommergibile (CAPRARI DRH110T - 400V), in modo che la portata massima non superi i 30 l/s e la portata media non superi i 15 l/s, per un prelievo massimo che non superi i **100.000 mc**.
2. l'acqua captata verrà convogliata tramite tubazione in PEAD DN 110 alla condotta esistente che dal serbatoio della Vasca Grande converge verso l'impianto di potabilizzazione di Bardonecchia per il trattamento dell'acqua e l'immissione in rete;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico pari a 50 l/s;
4. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso potabile** relativo alla annualità 2024, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
6. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
7. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)